



ISTITUTO ELVETICO DI GARANZIA S.A.

Compagnia avente Certificazione Finale di Rating esterno ed indipendente in base alla Regolamentazione Basilea 2000: A-

Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività statutaria ai sensi dell'art. 643 del Codice delle Obbligazioni (FUSC 40-2453 del 22-27.02.2013 n. 7082140) e con capitale sociale di CHF 1.000.000,00 (FUSC 95-6186 del 15-21.05.2013 n. 7194326) interamente versato in denaro depositato presso Istituti di Credito soggetti alla Legge Federale del 08.11.1934 (RS 952.0) ai sensi dell'art. 633 del Codice delle Obbligazioni (RU 1992/733-FF e 1983/II/713) ed in possesso sia dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza statuiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto del 05.11.2012, sia dei requisiti di solvibilità per come certificato dal Dipartimento delle Istituzioni Divisione della Giustizia del Distretto di Lugano il 05.02.2013, assoggettata con i criteri ordinari all'I.F.D. ed all'I.C. (DDC 25891 e CSI 273.1.001.1202) per come statuito dal D.F.E. Divisione delle Contribuzioni Ufficio di Tassazione di Bellinzona il 31.01.2013. Certificazione di solvibilità n. 2016005040362 del 19.12.2016 rilasciata dall'Ufficio di Esecuzione di Lugano.

ATTO DI FIDEJUSSIONE N°

L'Istituto Elvetico di Garanzia S.A. denominato in seguito "la Compagnia", in base alla proposta del Contraente ed alle informazioni del Beneficiario, relativamente ad un nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere, a seguito di approfondita istruttoria effettuata sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali e sulla ragionevolezza e sostenibilità dell'investimento suindicato oggetto della presente fidejussione semplice, documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che quindi costituisce il presupposto essenziale per la concessione della presente fidejussione, si costituisce fideiussore semplice del Contraente a favore del Beneficiario, alle Condizioni Generali di Garanzia di seguito estese, per il risarcimento delle perdite definitive che gli derivassero dall'inadempimento delle sotto indicate obbligazioni contrattuali relative al nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere.

(Denominazione sociale del Contraente)

(Indirizzo della sede legale o domicilio)

(Partita IVA)

(Denominazione sociale del Beneficiario)

(Indirizzo della sede legale o domicilio)

(Partita IVA)

A GARANZIA

(Oggetto della fidejussione)

Importo massimo garantito:

durata: dal

al

Emessa in triplice originale in Chiasso il

IL CONTRAENTE E IL GARANTE SOLIDALE

LA COMPAGNIA

IL BENEFICIARIO

Approvazione specifica di clausole:

I sottoscritti, preso atto delle caratteristiche societarie della Compagnia e dell'attività dalla stessa esercitata, di cui confermano di aver preventivamente ricevuto adeguata informativa da parte di quest'ultima, dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. italiano, nonché della disciplina di cui al D. Lgs. 206/2005 (Cod. Consumo), di aver letto attentamente, di comprendere il contenuto e, quindi, di approvare espressamente le Condizioni Generali di Garanzia riportate sul retro della presente fidejussione semplice, tra cui, in particolare, i seguenti articoli e che, pertanto, il tutto ha formato oggetto di specifica trattativa individuale tra le parti:

- art. 1 "Oggetto della garanzia": • comma 2: limitazione delle obbligazioni risarcibili (artt. 1277 c.c.); • comma 3: scadenza dell'obbligazione principale – limitazione del periodo di validità ed efficacia della garanzia (art. 1957 c. c.);
- art. 2 "Sussistenza di altre garanzie": prevalenza di altre garanzie personali e reali sulla presente fidejussione;
- art. 5 "Notizie sullo stato delle obbligazioni contrattuali garantite e obblighi del beneficiario" - comma 2: decadenza dalla garanzia fideiussoria – termine essenziale per l'invio di comunicazioni circa le condizioni patrimoniali del Contraente – liberazione del fideiussore (artt. 1457, 1956 e 1957 c.c.);
- art. 6 "Divieto di transazione e delimitazioni varie": • comma 3: beneficio della preventiva escussione del Contraente debitore principale e dei garanti solidali (art. 1944 co.2 c. c.); • comma 4: garanzia del Beneficiario circa le piene capacità del Contraente di adempiere alle obbligazioni garantite; essenzialità di questa garanzia del Beneficiario ai fini dell'efficacia della fidejussione;
- art. 10 "Condizioni sospensive": • comma 2: inefficacia della fidejussione per omessa trasmissione della documentazione contrattuale sottoscritta; • comma 3: inefficacia della fidejussione – omessa prestazione delle idonee garanzie ipotecarie da parte del Contraente;
- art. 11 "Esonero da responsabilità, spese, delimitazioni varie": • comma 1: verifica e riconoscimento della validità della fidejussione – esclusione di responsabilità e di rimborsi; • comma 3: rinuncia del Beneficiario a preventivi pagamenti (art.119 LF, artt. 186 bis, ter e quater, 642, 648 c.p.c.) in caso di assoggettamento del Contraente a procedure concorsuali e/o similari; • comma 4: sospensione dell'efficacia della fidejussione in caso di controversie; • comma 7: risoluzione di diritto della fidejussione e penale; • comma 8: violazione dell'obbligo del principio di buona fede – inefficacia ex tunc della fidejussione (art. 1375 c.c.); • comma 9: clausola risolutiva espressa – mancata sottoscrizione della fidejussione da parte dei coobbligati/garanti solidali;
- art. 13 "Trasparenza": • comma 1: ricezione e piena comprensione dell'allegato Avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale mod. 027/PR/23; • comma 3: adesione integrale ed incondizionata alle Condizioni Generali di Garanzia;
- art. 15 "Riferimenti alle norme di legge, giurisdizione, foro competente": • comma 1: Legge Italiana e competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma (artt. 28 e 29 c.p.c.); • comma 2: recesso dalla fidejussione.

IL CONTRAENTE E IL GARANTE SOLIDALE

IL BENEFICIARIO

Per quietanza di:

L'ESATTORE

quale corrispettivo per il periodo di garanzia sopra indicato e per la consulenza aziendale erogata.

Chiasso,



Sede legale in Chiasso, Svizzera, 6830, Via Livio, 14 - Palazzo Grassi - Segreteria: tel. 0041.912103290 - fax 0041.912103296 - segreteria@istitutoelveticodigaranzia.ch
Servizio Commerciale: tel. 0041.912103291 - commerciale@istitutoelveticodigaranzia.ch - Ufficio Rischi: tel. 0041.912103292 - rischi@istitutoelveticodigaranzia.ch
Servizio Liquidazioni e Risarcimenti: tel. 0041.912103293 - liquidazioni@istitutoelveticodigaranzia.ch - Servizio Contabilità: tel. 0041.912103294 - fax 0041.912103297
contabilita@istitutoelveticodigaranzia.ch - Ufficio Legale: tel. 0041.912103295 - legale@istitutoelveticodigaranzia.ch - Iscrizione al Registro di Commercio del Cantone Ticino: CH-501.3.017.066-5 - Capitale Sociale Franchi Svizzeri 1.000.000,00 interamente versato - Fondo Rischi su Crediti Euro 12.317.483,50 - Identificazione IDI: CHE-174.771.881
Uffici di Rappresentanza ed Uffici Studi in: Lugano, Varsavia, Amsterdam, Praga, Hannover, Vienna, Londra, Parigi, Nantes, Lione, Dusseldorf, Bucarest, Nicosia, Kampala.

Art. 1 - Oggetto della garanzia.

1. La garanzia prestata con la presente fidejussione semplice è operante soltanto dopo il pagamento del relativo corrispettivo dovuto ed indicato nel frontespizio della fidejussione nonché esclusivamente per il risarcimento delle perdite scaturenti dalle inadempienze contrattuali verificatesi successivamente al perfezionamento della medesima ed entro il periodo di durata e validità indicato in frontespizio.

2. La garanzia prestata è limitata alle obbligazioni contrattuali con espressa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali e degli interessi di mora ed al periodo di validità e durata fissato in frontespizio decorso il quale la presente garanzia non avrà più alcuna efficacia. La garanzia è esclusa anche nel caso in cui l'originale della presente fidejussione semplice in possesso del Beneficiario non venga restituito alla Compagnia dopo il termine del detto suo periodo di validità.

3. Il periodo di validità ed efficacia della fidejussione semplice si intende comunque ed in ogni caso limitato solo fino al termine dell'obbligazione principale cui la presente fidejussione semplice si riferisce; ciò vale anche nel caso in cui tale scadenza, ovvero la scadenza dell'obbligazione principale, risulti antecedente alla data del termine indicato dalla presente fidejussione semplice nel frontespizio.

4. Il pagamento del corrispettivo indicato in frontespizio dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario inviato alla Compagnia.

5. Le inadempienze contrattuali dovranno essere comunicate alla Compagnia esclusivamente entro il periodo di durata della fidejussione semplice indicato nel frontespizio.

Art. 2 - Sussistenza di altre garanzie.

1. Qualora altre garanzie, sia personali, quali quelle prestate da terzi obbligati solidali del Contraente, che reali, garantissero il Beneficiario o l'oggetto garantito dalla presente fidejussione semplice, le suddette eventuali altre garanzie prevarranno sulla presente fidejussione semplice che avrà efficacia solo per la parte residua del credito non garantita da tali eventuali altre garanzie.

2. I coobbligati ed i garanti solidali, solidalmente fra loro, sono responsabili dell'adempimento del Contraente verso il Beneficiario.

Art. 3 - Valutazione e risarcimento delle perdite subite.

1. La valutazione delle perdite subite dal Beneficiario a causa dell'inadempimento del Contraente alle obbligazioni contrattuali cui la presente fidejussione semplice si riferisce, sarà stilata in un apposito atto di liquidazione che verrà in ogni caso redatto in accordo fra il Beneficiario e la Compagnia e trasmesso per raccomandata al Contraente per ottenerne l'assenso; la Compagnia darà quindi luogo al pagamento di quanto concordato entro 30 giorni.

2. Il Beneficiario dichiara di rinunciare sin da ora a domandare interessi legali e rivalutazioni monetarie sulle somme dovute.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia.

1. Tutte le comunicazioni o notifiche alla Compagnia, per essere efficaci, dovranno essere effettuate esclusivamente con lettera raccomandata o telegramma indirizzata alla Sede Legale della Compagnia indicata in frontespizio.

2. La Compagnia si riserva il diritto, in caso di richieste di escussione, di incaricare professionisti o società di professionisti allocate nella nazione ove ha sede il Beneficiario per la trattazione e definizione della pratica; in tal caso la Compagnia comunicherà al Beneficiario a mezzo raccomandata i dati di tali professionisti presso cui verrà definita la pratica; gli oneri di tale servizio aggiuntivo saranno a carico esclusivo della Compagnia.

Art. 5 - Notizie sullo stato delle obbligazioni contrattuali garantite e obblighi del Beneficiario.

1. La Compagnia ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento al Beneficiario notizie sullo stato delle obbligazioni garantite ovvero sul puntuale adempimento da parte del Contraente agli obblighi a suo carico.

2. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione semplice, dovrà avvisare la Compagnia mediante lettera raccomandata o telegramma inviato alla Sede Legale della Compagnia di ogni inadempimento, ritardo, inosservanza o comunque qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la fidejussione semplice prestata e ciò entro il termine perentorio di sette giorni dalla conoscenza del fatto.

3. Permanendo comunque gli obblighi di legge a capo del Beneficiario, la Compagnia ha la facoltà, ove ritenuto, di indicare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere anche in sede giudiziaria, ed anche di natura penale, e lo stesso Beneficiario dovrà in tal caso seguire le istruzioni in questione, sempre ove ricevute.

Art. 6 - Divieto di transazione e delimitazioni varie.

1. Il Beneficiario si obbliga a non stipulare alcun accordo transattivo con il Contraente o con i coobbligati o con i garanti solidali senza il preventivo consenso scritto della Compagnia ed in caso di violazione di tale divieto la presente fidejussione semplice dovrà ritenersi inefficace ed il Beneficiario sarà tenuto a restituire alla Compagnia gli eventuali risarcimenti da essa percepiti.

2. Il Beneficiario è obbligato a fornire alla Compagnia, anche in relazione alla fase istruttoria della pratica, esecutiva, concorsuale e penale, tutta la documentazione ed ogni informazione richiesta e utile.

3. Le parti sono pienamente consapevoli che la garanzia prestata con la presente fidejussione semplice sarà comunque operante solo dopo la completa escussione del Contraente e dei garanti solidali da parte del Beneficiario.

4. Il Beneficiario dichiara e garantisce alla Compagnia di aver accertato che il Contraente possiede le piene capacità professionali, economiche e morali, per adempiere pienamente alle obbligazioni garantite dalla presente fidejussione semplice. Le parti sono consapevoli che questa garanzia è, per la Compagnia, fondamentale ai fini dell'efficacia della presente fidejussione.

Art. 7 - Diritto di surrogazione.

1. Dopo ogni risarcimento effettuato in dipendenza della presente fidejussione, la Compagnia sarà surrogata in ogni diritto ed azione del Beneficiario nei confronti del Contraente e dei suoi coobbligati o garanti solidali, per il recupero di tutte le somme sborsate.

Art. 8 - Diritto di rivalsa.

1. Il Contraente, i coobbligati ed i garanti solidali, solidalmente fra loro, sono obbligati a pagare alla Compagnia senza alcuna eccezione ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Compagnia, le somme da essa sborsate o che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della presente fidejussione.

2. La Compagnia, anche prima di aver risarcito il Beneficiario, potrà agire giudizialmente anche in via cautelare nei confronti del Contraente, dei coobbligati e dei garanti solidali affinché le procurino la liberazione qualora la Compagnia abbia ricevuto l'avviso di cui al precedente art. 5 comma 2 oppure nel caso in cui il Contraente abbia subito protesti, pignoramenti, sequestri o sia stata presentata una domanda di apertura di una qualsiasi procedura concorsuale e/o simile e/o di gestione della crisi d'impresa e/o dell'insolvenza.

Art. 9 - Imposte e tasse.

1. Le somme eventualmente richieste per spese di registrazione o pagamento di tributi che risultassero dovute in relazione alla presente fidejussione semplice e/o al corrispettivo, anche in base a disposizioni di legge emanate successivamente rispetto alla data di stipulazione della presente fidejussione semplice, ed anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia, sono ad esclusivo carico del Contraente, dei suoi coobbligati e dei suoi garanti solidali.

Art. 10 - Condizioni sospensive.

1. La presente fidejussione semplice non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata dalla Compagnia, dal Contraente, dal Beneficiario, dai garanti solidali e dai coobbligati e se il corrispettivo indicato in frontespizio non è stato dalla Compagnia incassato e se infine non è accompagnata da "quietanza di incasso del corrispettivo" ed "atto di efficacia della garanzia" ambedue firmati dalla Compagnia o da soggetto espressamente autorizzato a ciò con atto scritto.

2. Il Contraente ed il Beneficiario si obbligano solidalmente fra loro, pena la inefficacia della fidejussione semplice, a far pervenire a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Compagnia entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fidejussione, la terza copia originale della presente fidejussione con gli eventuali allegati ed appendici regolarmente firmata dal Contraente, dal Beneficiario, dai garanti solidali e dai coobbligati.

3. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Compagnia su beni

immobiliari anche di terzi del valore di realizzo perlomeno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione.

Art. 11 - Esonero da responsabilità, spese, delimitazioni varie.

1. Il Contraente dichiara di aver controllato che la presente fidejussione semplice è stata emessa in conformità a tutte le indicazioni e modalità da esso Contraente richieste, sollevando quindi la Compagnia da ogni eventuale responsabilità al riguardo compresa la eventuale non idoneità, in tutto od in parte, della presente fidejussione. Pertanto nessun rimborso totale o parziale del corrispettivo pagato è dovuto nel caso in cui il contratto da cui scaturisce l'obbligazione garantita non venisse stipulato oppure venisse dichiarato invalido oppure il Contraente non dovesse utilizzare, per qualsiasi motivo, nulla escluso, la presente fidejussione semplice, rimanendo il corrispettivo pagato alla Compagnia a titolo di rimborso spese d'istruttoria della pratica, erogazione di consulenza aziendale e risarcimento del danno; così pure nessun rimborso del corrispettivo o frazione di esso è dovuto in caso di anticipata estinzione dell'obbligazione garantita.

2. La Compagnia non sarà tenuta ad anticipare le spese di escussione del Contraente e dei garanti solidali.

3. In caso di assoggettamento del Contraente ad una qualsiasi delle procedure indicate al precedente art. 8, comma 2, ultima parte, la Compagnia determinerà la perdita patita e procederà alla redazione dell'atto di liquidazione in accordo con il Beneficiario entro 30 giorni decorrenti dalla data di deposito del decreto di cui all'art. 119 L.F. o del titolo giudiziario attestante la definitiva chiusura della suddetta procedura; la Compagnia darà luogo al pagamento di quanto concordato entro i successivi 30 giorni. Il Beneficiario comunque rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a richieste di anticipata e provvisoria esecutorietà di provvedimenti giudiziari.

4. La presente fidejussione semplice, qualora dovessero insorgere contestazioni fra il Contraente ed il Beneficiario, si intende sospesa fino alla completa definizione delle controversie.

5. I pagamenti pervenuti al Beneficiario nel periodo garantito saranno imputati a decremento del credito garantito dalla presente fidejussione semplice anche se l'imputazione di pagamento è relativa a crediti non garantiti o pregressi.

6. Nel caso di obbligazioni che prevedano rateizzazioni, gli effetti della eventuale decadenza dal beneficio del termine pronunciata dal Beneficiario nei confronti del Contraente, non potranno essere estesi nei confronti della Compagnia il cui impegno permarrà con riferimento via via ai singoli pagamenti.

7. Resta espressamente convenuto che nell'ipotesi in cui emerga che il Contraente o il garante solidale o il coobbligato o il Beneficiario abbiano dolosamente reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere o omissive all'atto della domanda di garanzia, la presente fidejussione semplice si intende risolta di diritto sin dalla data della sua emissione, essendo a tal fine sufficiente la comunicazione scritta della Compagnia indirizzata per raccomandata a tutte le parti di avvalersi di tale facoltà; in tale ipotesi il corrispettivo pagato rimarrà definitivamente acquisito dalla Compagnia a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, della consulenza aziendale prestata e quale penale.

8. In ogni caso il presente contratto si intende inefficace ex tunc qualora il Contraente o il garante solidale o il coobbligato o il Beneficiario abbiano agito in violazione dei principi di buona fede.

9. La Compagnia in caso di escussione potrà sostituire a sé stessa, in via preventiva, i garanti solidali ed i coobbligati ed il Beneficiario dovrà in tal caso escutere preventivamente tali soggetti; eventuali pattuizioni contrarie a tale clausola apposte come condizioni aggiuntive in frontespizio o in appendici, si intendono nulle; la presente fidejussione semplice è comunque sottoposta a clausola risolutiva espressa che potrà essere invocata dalla Compagnia in qualsiasi momento in caso di mancata sottoscrizione da parte dei coobbligati di cui all'allegato atto di coobbligazione che forma parte integrante e sostanziale della presente fidejussione semplice.

Art. 12 - Informativa sulla privacy – Imputazione del corrispettivo.

1. Il Contraente ed il Beneficiario, preso atto della informativa sulla privacy prelevata dal sito internet della Compagnia, ai sensi della normativa italiana, acconsentono al trattamento dei dati personali compreso la comunicazione e diffusione dei dati per le finalità ed i limiti indicati nella menzionata informativa; acconsentono al trasferimento all'estero dei dati anche particolari sempre nei limiti indicati nell'informativa nonché ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati.

2. Il corrispettivo esposto nel frontespizio è dovuto per un quinto a titolo di corrispettivo fidejussorio e per quattro quinti a titolo di corrispettivo per la consulenza aziendale, attività di studio, ricerca ed analisi in materia economica, ricerche di mercato, valutazione della ragionevolezza, sostenibilità e redditività del nuovo investimento industriale o commerciale o immobiliare o edilizio posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere.

Art. 13 – Trasparenza.

1. Il Contraente ed il Beneficiario attestano sia di aver ricevuto già prima d'oggi copia dei seguenti documenti, tutti comunque prelevabili in qualsiasi momento dal sito internet della Compagnia, sia di averne ben compreso le limitazioni, le scadenze, le condizioni sospensive e gli obblighi a loro carico previsti dalla presente fidejussione semplice: foglio informativo sulla Compagnia, foglio requisiti di solvibilità, facsimile atto di fidejussione semplice, informativa sulla privacy, avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale mod. 027/PR/23; dichiarano pertanto di aver letto con la massima attenzione e quindi di approvare specificatamente quanto contenuto nei suddetti documenti.

2. Il Contraente ed il Beneficiario dichiarano inoltre di aver già prima d'oggi ricevuto bozza della presente fidejussione semplice completa delle condizioni generali di garanzia e di aver quindi avuto il necessario tempo per poterla attentamente valutare ed approvare.

3. Il Beneficiario, qualora intenda avvalersi della presente fidejussione semplice, aderisce comunque integralmente ed incondizionatamente alle presenti Condizioni Generali di Garanzia e l'utilizzo della presente fidejussione semplice ne comporta l'accettazione integrale.

4. La Compagnia si riserva la facoltà di cedere a terzi il rischio scaturente dalla presente fidejussione semplice senza che nulla possa essere eccetto dal Contraente, dai garanti solidali, dai coobbligati e dal Beneficiario e senza necessità di preventiva comunicazione ai suddetti. In tal caso, qualora il Beneficiario dovesse richiedere risarcimenti scaturenti da inadempimenti del Contraente, la Compagnia sarà tenuta all'istruttoria della pratica ma le obbligazioni relative al risarcimento saranno esclusivamente a carico del terzo cessionario del rischio, rimanendo la Compagnia definitivamente liberata da ogni impegno, obbligo, rischio con la intervenuta cessione del rischio.

Art. 14 - Buona fede contrattuale.

1. Il Contraente ed il Beneficiario attestano di aver già prima d'ora ricevuto e di aver perfettamente compreso quanto indicato nei seguenti documenti tutti allegati alla presente fidejussione semplice e facenti parte integrante e sostanziale della presente fidejussione semplice: foglio informativo sulla Compagnia, foglio requisiti di solvibilità, avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale mod. 027/PR/23, e segnatamente per quanto attiene alla patrimonialità detenuta dalla Compagnia.

2. Il Contraente ed il Beneficiario congiuntamente fra loro, con la sottoscrizione della presente fidejussione semplice ribadiscono nuovamente che alla data di emissione della presente fidejussione, anche in relazione ad eventuali differenti e/o pregressi e/o novati rapporti economici, non sussiste alcun inadempimento contrattuale del Contraente nei confronti del Beneficiario di qualsiasi genere e natura, nulla escluso e tutto compreso.

Art. 15 - Riferimenti alle norme di legge, giurisdizione, foro competente.

1. Per tutto quanto non espressamente regolato e disposto dalla presente fidejussione semplice, viene stabilita l'applicazione, in deroga, ed in via esclusiva, della legislazione italiana, e quindi della giurisdizione italiana; pertanto, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito ed in conseguenza della presente fidejussione, vanno applicate le disposizioni previste dal Codice Civile italiano e dal Codice di Procedura Civile italiano. Viene altresì concordemente stabilita la competenza, in via esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma, e quindi del Tribunale di Roma. Le parti accettano la deroga convenzionale alla giurisdizione e la competenza esclusiva del Foro di Roma.

2. La Compagnia, nell'eventualità che la situazione economica del Contraente dovesse peggiorare rispetto a quella sussistente alla data di sottoscrizione del presente contratto, si riserva comunque il diritto di recedere dalla presente fidejussione semplice comunicandolo a mezzo raccomandata al Beneficiario; in tal caso la Compagnia risponderà soltanto delle eventuali perdite definitive maturate fino alla data in cui il Beneficiario è stato portato a conoscenza dell'intervenuto recesso dalla fidejussione.

3. La Compagnia, in luogo del risarcimento delle eventuali perdite patite dal Beneficiario, si riserva il diritto di sostituirsi al Contraente nell'esecuzione delle obbligazioni garantite che hanno generato la perdita risarcibile.